



AZIENDA PUBBLICA  
DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DELLA CARNIA  
SAN LUIGI SCROSOPPI

Prot. /2023

**SERVIZIO INFERMIERISTICO**  
**PERIODO**  
**1° MARZO 2023 - 31 MAGGIO 2023**  
**CIG 9684608757**

L'anno duemila ventitré (2023), primo marzo, le parti:

- 1) ANNALISA FAGGIONATO, nata a LATISANA (UD) il 13/08/1961 in qualità di Direttore Generale con i poteri per rappresentare negli atti aventi rilevanza negoziale l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia San Luigi Scrosoppi, con sede a Tolmezzo in Via Morgagni, 5 C.F. 00170100309, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Azienda";
- 2) THOMAS CARGNELUTTI, nato a TOLMEZZO (UD) il 20.04.1995, residente a Tolmezzo, via Val Calda, n. 9 in qualità di legale rappresentante dello Studio Infermieristico Associato Cargnelutti & Ferraiuolo, con sede a Tolmezzo in Via Renato del Din, 10B (P.IVA: 03060770306), di seguito nel presente atto denominato semplicemente "esecutore",

**RICHIAMATI I CONTENUTI DEI SEGUENTI ATTI**

determinazione prot. n. XXX dd. 1/03/2023 relativa all'affidamento del servizio infermieristico e di approvazione degli atti contrattuali;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1**

**(OGGETTO DEL CONTRATTO E PREMESSE)**

Il presente contratto ha per oggetto il servizio infermieristico diurno presso i nuclei assistenziali Bucaneve, Giglio e Iris e notturno per 15 turni mensili per il periodo 1.03.2023 – 31.05.2023.

Non è ammesso il subappalto.

È esclusivo onere dell'esecutore l'organizzazione dei mezzi necessari per l'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato.

L'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo ha provveduto all'affidamento del servizio in esecuzione della determinazione del proprio Direttore generale n. XX del 1.03.2023.

## **ARTICOLO 2**

### **(DURATA DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE)**

Il contratto avrà validità fino al 31.05.2023 a partire dal 1° marzo 2023. E' previsto il rinnovo per un periodo massimo di tre mesi finalizzato a garantire la continuità dei servizi residenziali erogati dall'Azienda.

Rimane in obbligo dell'esecutore di proseguire nell'espletamento dei servizi appaltati, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di trenta giorni oltre alla scadenza contrattuale, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente contratto. Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo sita in Via G.B. Morgagni, 5 a Tolmezzo (UD);

## **ARTICOLO 3**

### **(DESCRIZIONE DEL SERVIZIO)**

Il servizio di assistenza infermieristica è assicurato da infermieri provvisti di titolo ed iscritti al Collegio IPASVI e comprende le attività e responsabilità di cui alla legge 26 febbraio 1999, n° 42.

In generale, l'infermiere addetto al servizio:

- partecipa alla valutazione multidimensionale della persona ed individua i bisogni di assistenza infermieristica;
- elabora il piano assistenziale infermieristico;
- partecipa all'elaborazione del PAI in integrazione con le altre figure professionali;
- assicura, per gli aspetti di competenza, la realizzazione e la verifica del PAI;
- assicura la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- garantisce gli interventi di assistenza infermieristica (quali ad esempio cura e prevenzione delle lesioni da decubito, dell'integrità cutanea e fisica dell'anziano, cura e gestione delle stomie e degli accessi venosi, monitoraggio e controllo dei parametri vitali, verifica e mantenimento dei modelli funzionali quali eliminazione, alimentazione);
- ha funzioni di pianificazione, coordinamento e supervisione degli addetti all'assistenza di base e deve svolgere le proprie mansioni in forma coordinata con gli altri infermieri;
- gestisce i prelievi e le attività connesse per le analisi emotochimiche.

Il servizio dovrà operare secondo i seguenti obiettivi nel pieno rispetto delle linee guida, nonché indirizzi e prescrizioni fornite dall'Azienda e dall' Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale:

- perseguire l'obiettivo dell'osservazione e dell'ascolto, considerando l'anziano a tutti gli effetti paritario nel rapporto assistenziale;
- operare secondo un approccio protesico alla cura delle persone anziane fragili per garantire il suo benessere e il contenimento dello stress di chi di lui si occupa;
- offrire un livello d'assistenza qualificato dal punto di vista sanitario, nel pieno rispetto della dignità, dell'intimità, degli affetti e delle esigenze di relazione di ciascun Ospite;
- dare attuazione alle linee di indirizzo sanitario fornite dal Medico di medicina generale o di continuità, dare attuazione alle loro prescrizioni e fornire loro assistenza durante le visite;
- caratterizzare l'attività infermieristica attraverso interventi personalizzati e mirati all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, anche residue;
- dare attuazione a tutte le linee guida-protocolli già adottati dalle strutture e a quelli che in futuro verranno adottati, in particolare relativamente alla prevenzione delle lesioni da

- decubito, alla corretta nutrizione e idratazione, alla prevenzione delle cadute, etc.;
- contribuire alla valutazione multidimensionale degli ospiti;
  - assicurare la corretta tenuta della documentazione clinica;
  - assicurare la corretta gestione dei farmaci e dei presidi attivando i necessari controlli e ponendo la massima attenzione a non conservare i prodotti oltre la loro data di scadenza e facendo sì che le richieste siano effettuate in tempo utile a garantire l'approvvigionamento;
  - assicurare la continuità delle informazioni;
  - fornire tutoraggio e supervisione a stagisti in formazione.

Rientrano tra le prestazioni di assistenza infermieristica le attività di pianificazione e di controllo sulle mansioni sociosanitarie svolte dagli operatori dedicati all'assistenza di base in relazione alle rispettive competenze.

#### **ARTICOLO 4**

#### **STANDARD MINIMI, ORARI E TURNAZIONI**

Il servizio infermieristico dovrà essere erogato con le seguenti modalità:

- Nuclei Bucaneve e Iris: dalle ore 7.00 alle 21.00, dal lunedì alla domenica;
- Nuclei Giglio dalle ore 9.00 alle 12.00, dal lunedì alla domenica;
- Servizio notturno per tutta la struttura dalle ore 21.00 alle 7.00 per 15 turni al mese da concordare.

La succitata turnistica e il monte ore mensile complessivo possono subire modificazioni in aumento e riduzione in relazione alla necessità di garantire il servizio infermieristico della struttura residenziale per anziani.

Entro il 15 del mese precedente il Direttore dell'Area delle cure sanitarie e sociosanitarie comunica allo Studio i turni notturni per il quale si chiede la copertura da parte dello Studio associato.

La programmazione mensile della turnistica diurna deve essere comunicata dall'esecutore entro la seconda decade del mese precedente.

Il personale opererà su turni adottati dall'esecutore in piena libertà, purché coerenti con le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di orario di lavoro.

Gli orari mensili, l'assegnazione del personale ai turni, le sostituzioni, saranno disposti dal Referente dell'appalto previa supervisione e accordo con il Direttore dell'Area delle cure sanitarie e sociosanitarie dell'A.S.P.

L'assistenza infermieristica, essendo un servizio minimo essenziale dell'Azienda, non potrà mai essere soppressa o ridotta, nemmeno in caso di scioperi o cause di forza maggiore

#### **ARTICOLO 5**

#### **ATTREZZATURE A SUPPORTO DEL SERVIZIO**

L'Azienda si assume l'obbligo di garantire la fruibilità di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio infermieristico, intendendo nello specifico l'approvvigionamento, la manutenzione e il reintegro delle attrezzature stesse.

È onere dell'Azienda l'acquisto nella quantità necessaria e la manutenzione di apparecchi per

misurazioni di parametri e per la somministrazione delle terapie quali per esempio (esemplificativo e non a carattere esaustivo) sfigmomanometri, pulsossimetri, saturimetri, trita pastiglie, nonché tutto il materiale di cancelleria e di stampa/fotocopie necessari all'attività infermieristica.

## **ARTICOLO 6**

### **(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Responsabile unico del procedimento nella persona del Direttore dell'Area delle cure sanitarie e sociosanitarie dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" avrà il compito di vigilare sull'operato dell'esecutore al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed effettuare verifiche tecniche sulla rispondenza tra i risultati attesi previsti nel presente Contratto ed i risultati conseguiti nei servizi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
- svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.

## **ARTICOLO 7**

### **(PREZZO - FATTURAZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO)**

Il prezzo stabilito per le prestazioni oggetto del contratto è di € 43,00 orari al lordo dei contributi previdenziali e R.A.

Il prezzo sopra indicato si intende fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale.

L'esecutore procederà ogni fine mese all'emissione della fattura e alla trasmissione in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo e dovrà riportare, oltre ai contenuti obbligatori di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del CIG ZAC377262D ed il Codice Univoco Ufficio "UFVOF3".

Il pagamento delle fatture - regolarmente controllate ed accettate - verrà effettuato a mezzo di mandato a 30 giorni data fattura fine mese, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Nel caso di ritardato pagamento – non per motivi di contestazioni o di penali o di quant'altro imputabile all'esecutore - resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed in particolare all'art. 4 in materia di decorrenza degli interessi moratori.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati diretti emessi a nome dell'esecutore ed appoggiati sul conto corrente IBAN: IT46V086376432000023059058, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale comunicazione, esonera l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, per il mese in cui la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti ed inadempienze all'esecutore; in tal caso la liquidazione avverrà entro e non oltre il 15° giorno dalla data di notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dall'Azienda capofila. In sede di liquidazione inoltre verranno recuperate le spese sostenute per l'applicazione di eventuali penali per ritardato adempimento.

L' Azienda procederà all'emissione del mandato di pagamento delle spettanze, solo a seguito di apposita verifica - mediante acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dalla cassa di previdenza privata della regolarità contributiva ed assicurativa dell'esecutore. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza. Tale trattenuta va effettuata anche quando le inadempienze rilevate nel DURC siano superiori al debito delle Aziende nei confronti dell'esecutore ed il pagamento di quanto dovuto è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del DURC dell'esecutore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto.

## **ARTICOLO 8**

### **(OBBLIGHI DELL'ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)**

L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Dovrà pertanto trasmettere all'Azienda, entro sette giorni dall'accensione, una comunicazione di attivazione di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, con l'indicazione completa di: Banca/Poste Italiane spa, Agenzia/filiale, Codice IBAN, generalità codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9 bis della medesima legge.

L'Azienda verifica in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ARTICOLO 9**

### **(PATTO DI NON CONCORRENZA)**

L'Azienda si impegna, per tutta la durata contrattuale, a non intraprendere, direttamente o indirettamente alcun rapporto di lavoro con i collaboratori dello Studio infermieristico.

## **ARTICOLO 10**

### **(PENALI)**

Nel caso venisse verificato il mancato rispetto delle norme contrattuali, verrà addebitata una penalità da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento) per ogni

violazione degli obblighi previsti dal contratto, o per ogni caso di deficiente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio, a seconda della gravità della stessa, restando impregiudicata ogni azione per i danni subiti.

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate dal Responsabile unico del procedimento mediante invio formale di lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o pec, con l'imposizione di un termine non superiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le penalità e spese previste nel presente contratto, saranno applicate in via amministrativa e automaticamente trattenute dall'Azienda danneggiata sul pagamento della prima fattura mensile presentata dall'esecutore.

L'applicazione delle suddette penali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto, né limita il diritto dell'Azienda danneggiata di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'esecutore medesimo, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Nel caso in cui l'esecutore trascurasse gli adempimenti prescritti, l'Azienda capofila potrà, senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese dell'esecutore medesimo con diritto di risarcimento degli eventuali danni e ad incamerare la garanzia di cui al precedente articolo.

In caso di mancata o parziale esecuzione, di ripetuta intempestività delle prestazioni oggetto del presente contratto o di parte di essi, o di irregolarità nell'adempimento agli obblighi contrattuali, il Responsabile unico del procedimento potrà provvedervi d'ufficio, con facoltà di rivolgersi ad altri operatori economici, richiedendone i danni e i relativi oneri. L'esecuzione d'ufficio dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da notificarsi con lettera raccomandata A.R., fax o PEC, di provvedere alle forniture non eseguiti entro il termine di 48 ore.

## **ARTICOLO 11**

### **(CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO – LIQUIDAZIONE, SCIoglimento, FALLIMENTO, CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL'ESECUTORE)**

L'esecutore non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con il Comune salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

In caso di liquidazione o scioglimento dell'aggiudicatario, nonché di cambiamento della ragione sociale, l'Azienda capofila avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante, fermo altresì restando la facoltà dell'Azienda di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2, cod. civ., è esclusa la cedibilità del credito derivante dal presente contratto.

## **ARTICOLO 12**

### **(DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE)**

## **DEL CONTRATTO)**

All'esecutore non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore.

Qualora l'esecutore dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Azienda quest'ultimo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia definitiva. Verificandosi il caso di cui al precedente capoverso, verranno addebitate all'esecutore le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto.

Per la salvaguardia dell'amministrazione appaltante e per giusti motivi, alla sola Azienda è riservata la facoltà di recesso unilaterale dal contratto in qualunque momento durante l'arco di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. L'eventuale disdetta sarà comunicata all'esecutore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a due mesi.

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso di ripetute e gravi inadempienze degli obblighi contrattuali e nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ovvero di ritardo nello svolgimento dello stesso, oppure nel caso di evidente difformità in negativo tra le forniture ed i servizi descritti nel programma d'intervento e quelli in effetti prestati, l'Azienda capofila ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo la normativa vigente, fatta salva l'azione del risarcimento dei danni e l'eventuale incremento della garanzia definitiva, oltre a quanto previsto specificatamente in altri articoli del presente contratto e a quanto disciplinato all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- per gravi o reiterate inadempienze agli obblighi assunti, non eliminate in seguito a diffida formale del Responsabile unico del procedimento;
- per diffusione di dati, notizie o documenti riservati dell'Azienda;
- per violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- per arbitraria ed ingiustificata interruzione, sospensione, abbandono, mancata effettuazione totale o parziale del contratto affidato da parte dell'aggiudicatario delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza giustificato motivo e comunque non dipendente da causa di forza maggiore;
- per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e delle altre disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- per cessione del contratto o del credito, per aver fatto eseguire da altri il contratto o per subappalto;
- in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante legale del contraente per delitti relativi alla gestione d'impresa che per gravità e natura incidano sull'affidabilità dell'impresa stessa, o, che siano suscettibili di compromettere la sua immagine;
- quando l'esecutore incorra in grave o provata indegnità;
- per fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e messa in liquidazione del contraente;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo che determina la

risoluzione.

In tali casi l'Azienda pagherà all'esecutore il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione e sarà applicabile l'art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dalle medesime per somministrazioni o per qualsiasi causa.

### **ARTICOLO 13**

#### **(COPERTURA ASSICURATIVA)**

L'esecutore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti/associati all'Azienda, al loro personale, ai loro collaboratori e consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, per fatto derivante dall'affidamento del servizio infermieristico.

A tal fine ha provveduto a stipulare polizza assicurativa con l'Istituto Reale Mutua, con sede in Udine (polizza n. 2022/03/2488283) per un massimale pari a € 5.000.000,00 a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esecutore nonché per danni arrecati a cose, nel corso dell'esecuzione del contratto per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, in cui l'Azienda è considerata terzo a tutti gli effetti. La polizza è valida fino alla scadenza del contratto e, comunque, fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Azienda che avverrà entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima fattura.

In ogni caso, l'esecutore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Azienda, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali, causati da fatti e/o atti ascrivibili all'esecutore medesimo o al suo personale, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. L'esecutore inoltre esonera l'Azienda da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che le possano derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

### **ARTICOLO 14**

#### **(DOMICILIO CONTROVERSIE)**

L'esecutore dovrà eleggere speciale domicilio presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo - via G. B. Morgagni n° 5 – Tolmezzo (UD).

L'esecutore non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che verranno date dall'Azienda per tramite del Responsabile unico del procedimento, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile e, se proposta, improcedibile qualora al momento dell'instaurazione del giudizio l'aggiudicatario fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi del contratto.

E' esclusa la competenza arbitrale.

In caso di insorgenza di controversia, la ditta sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione delle forniture.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

### **ARTICOLO 15**

### **(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e dell'art. 29 del D.Lgs n.196/2003, (Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, volte a garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

L'esecutore, in qualità di appaltatore, è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nell'Allegato Privacy, l'Azienda potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Azienda e/o a terzi.

PER L'A.S.P. DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI

Dott.ssa ANNALISA FAGGIONATO

---

PER LO STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO

Dott. THOMAS CARGNELUTTI

---